



**COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA**  
PROVINCIA DI ASTI

**DETERMINAZIONE**  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**N. 84 DEL 26/05/2026**

**OGGETTO:**

**FIERA DELLA MENTA 2026. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN SERVIZIO PUBBLICITARIO SU DIVERSE TESTATE GIORNALISTICHE . CIG BBD0EB3065**

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: "Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. 39/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 29 del 27.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2028;
- la deliberazione consiliare n. 30 del 27.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO CHE il PEG 2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 1 del 23.01.2026;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 19.07.2024 di nomina dei responsabili dei servizi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art.147 bis d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi del regolamento del sistema di controlli interni e dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14/05/2026 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE FIERA DELLA MENTA 2026";

CONSIDERATO CHE i giorni 6-7 giugno 2026 si svolgerà la "FIERA DELLA MENTA 2026", ed è necessario provvedere a organizzare un servizio pubblicitario per la manifestazione sopra descritta sulle seguenti testate: "LA STAMPA TORINO SETTE", "Content Hub ILGUSTO nazionale", "LAREPUBBLICA.IT canale locale web Torino (Piemonte)", "POOL 6 RADIO", "APP SMARTPHONE del ILMETEO.IT";

DATO ATTO CHE a tale scopo è stato richiesto e successivamente presentato un preventivo, acclarato al ns prot. n.1245 del 25/05/2026, dalla ditta A. MANZONI & C. S.P.A di Torino, la quale ha proposto un'offerta per il servizio pubblicitario in occasione della FIERA DELLA MENTA 2026 sulle seguenti testate: "LA STAMPA TORINO SETTE", "Content Hub ILGUSTO nazionale", "LAREPUBBLICA.IT canale locale web Torino (Piemonte)", "POOL 6 RADIO", "APP SMARTPHONE del ILMETEO.IT"; al prezzo di € 1.950,00 oltre all'IVA di legge;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al servizio suddetto;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n.135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n.115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. In legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VISTO l'articolo 26 della legge n. 488/1999 e l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del provvedimento Anac del 18.06.2025 "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n.582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024";

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di

beni e servizi;

- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (finanziaria 2019), dai quali si evince che non è più obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00;

VISTO:

- che dal preventivo sopra richiamato risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di € 1950,00;

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VERIFICATO CHE:

- il presente affidamento diretto è motivato dalla congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente **CIG BBD0EB3065** ;

- l'operatore economico risulta in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi ed assicurativi ai fini del DURC;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla ditta dalla ditta A. MANZONI & C. S.P.A di Torino, la quale ha proposto un'offerta per il servizio pubblicitario in occasione della FIERA DELLA MENTA 2026, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO inoltre che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di regolare fattura e verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, comma 1 lett. B) e comma 2 del d.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile del servizio ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

VISTO che gli impegni di spesa sono disposti ai sensi dell'art. 183, co. 1 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 d.lgs. 118/2011;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico;

## DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene mediante affidamento diretto.
2. **DI AFFIDARE** il servizio pubblicitario alla ditta A.MANZONI & C. S.P.A. di Torino per la manifestazione sopra descritta sulle seguenti testate: "LA STAMPA TORINO SETTE", "Content Hub ILGUSTO nazionale", "LAREPUBBLICA.IT canale locale web Torino (Piemonte)", "POOL 6 RADIO", "APP SMARTPHONE del ILMETEO.IT".
3. **DI IMPEGNARE** la somma di €1950,00, oltre IVA al 22% pari ad € 429,00 per un totale complessivo di €2379,00, imputandola all'intervento 06.01.1 voce 2450/6/1" organizzazione fiera della menta" del bilancio 2026/2028, esercizio 2026.
4. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art.183 – comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e dell'art.9 – comma 1 – lett. a) – punto 2 – della legge n.102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, comprese quelle in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dall'art.1– comma 707 e seguenti – della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016).
5. **DI DARE ATTO CHE** la liquidazione della spesa avverrà con successivi provvedimenti dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della regolarità contributiva.
6. **DI DISPORRE** la trasmissione di copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs.18/08/2000 n.267.
7. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio sul sito web del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CARAFA dr. VINCENZO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Piovà Massaia.